

IMPEGNA
LA GIUNTA REGIONALE

ad effettuare, attraverso il coinvolgimento di province ed enti locali, un monitoraggio sulla situazione delle infrastrutture viarie chiuse o gravemente compromesse nel territorio toscano, indipendentemente dal soggetto gestore;

ad individuare, all'interno della propria programmazione e nelle leggi di bilancio, pur nella consapevolezza dei vincoli esistenti, strumenti e spazi adeguati per far fronte agli interventi che si rendano necessari a seguito del monitoraggio di cui sopra, per la messa in sicurezza del territorio dal rischio idrogeologico e per l'attuazione di quegli interventi che sarebbero risolutivi nel lungo termine, insieme all'immediato ripristino della viabilità compromessa, a partire dalla viabilità di competenza regionale;

a completare il percorso di riordinamento riguardante la gestione delle strade regionali avviato con la legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni". Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014);

ad attivarsi, laddove la Regione non possa farsi carico direttamente dell'intervento, nei confronti del Governo e del Parlamento per presentare un quadro dettagliato degli interventi urgenti di ripristino da finanziare; nonché ad aprire un confronto più generale sul tema della manutenzione ordinaria e straordinaria della viabilità provinciale, stante la difficoltà delle amministrazioni provinciali a seguito del percorso di riordino degli enti locali.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della l.r. 23/2007 e nella banca dati degli atti del Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della medesima l.r. 23/2007.

Il Presidente
Lucia De Robertis

MOZIONE 21 ottobre 2015, n. 54

In merito all'attuazione del piano regionale per la tutela dall'amianto.

IL CONSIGLIO REGIONALE

Premesso che:

- la legge regionale 19 settembre 2013, n. 51 (Norme per la protezione e bonifica dell'ambiente dai pericoli derivanti dall'amianto e promozione del risparmio energetico, della bioedilizia e delle energie alternative) ha dotato la Regione Toscana della prima disciplina, a livello nazionale, che regola in maniera organica tale materia;

- il Consiglio regionale, in sedute successive nel corso della IX Legislatura, ha approvato tre atti di indirizzo (ordine del giorno n. 209 dell'11 settembre 2013, risoluzione n. 266 e mozione n. 900 del 30 luglio 2014 collegate al documento annuale di programmazione "DAP"), che indicavano la necessità di dare rapida attuazione alla l.r. 51/2013 tramite l'elaborazione dello specifico piano regionale previsto dall'articolo 1 della legge stessa;

- con deliberazione della Giunta regionale 16 febbraio 2015, n. 130, (Azioni propedeutiche alla elaborazione del piano regionale di tutela dall'amianto ai sensi dell'art. 2 della l.r. 51/2013), sono state approvate le azioni preliminari all'elaborazione del piano;

- gli ultimi dati ufficiali dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT), relativi all'anno 2007, riferiscono di 806 edifici pubblici, 111 impianti industriali e 50 impianti dismessi contaminati da amianto, ma tale mappatura è incompleta e non comprende gli edifici privati e le centinaia di coperture di medie e piccole attività industriali, manifatturiere, agricole e commerciali.

Ricordato che:

- l'esposizione all'amianto causa le seguenti patologie: placche e ispessimenti pleurici, mesotelioma pleurico/pericardico/peritoneale/della tunica vaginale o del testicolo, carcinoma polmonare, asbestosi, fibrosi polmonare;

- l'istituto per lo studio e la prevenzione (ISPO) ha censito come morti causate da suddetta esposizione, dal 1988 al dicembre 2011, 1.388 casi tra i residenti in Toscana: circa 30 casi l'anno nel periodo 1988-1994, poi in aumento con un picco di 74 casi nel 2001, attualmente circa 60 casi l'anno.

Considerato che:

- l'articolo 9 della l.r. 51/2013 recita testualmente "Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta della Giunta regionale, il Consiglio regionale approva il piano regionale per la tutela dall'amianto", ma a oggi, superato da quasi due anni il termine dettato dalla legge, tale piano ancora non è stato approvato;

- i sempre più frequenti violenti fenomeni di maltempo, e i conseguenti scoperchiamenti di tetti e capannoni con dispersione di amianto sul territorio, hanno reso ancor

più palese l'urgenza della rimozione e sostituzione delle coperture in Eternit.

Preso atto che con la l.r. 1/2015 è stato ridefinito il quadro della programmazione regionale prevedendo, in un'ottica di semplificazione complessiva, che sia il programma regionale di sviluppo (PRS), a individuare, oltre ai piani previsti dalla normativa nazionale o dell'Unione europea, gli eventuali piani da predisporre nel corso della legislatura;

Ritenuto pertanto opportuno che il prossimo PRS che il Consiglio sarà chiamato prossimamente ad approvare contenga, tra i piani da elaborare, il piano regionale per la tutela dall'amianto, in virtù dei motivi sopra esposti ed anche dell'avanzato stato dell'iter della sua predisposizione raggiunto nel corso della scorsa legislatura.

IMPEGNA LA GIUNTA REGIONALE

a dare rapida attuazione alla l.r. 51/2013, redigendo il piano regionale per la tutela dall'amianto, dotandolo dei necessari finanziamenti ed a prevederlo, pertanto, all'interno del prossimo programma regionale di sviluppo che la Giunta sarà chiamata ad adottare nei termini di cui all'articolo 7, comma 3, della l.r. 1/2015.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della l.r. 23/2007 e nella banca dati degli atti del Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della medesima l.r. 23/2007.

Il Presidente
Eugenio Giani

Il Segretario
Antonio Mazzeo

MOZIONE 21 ottobre 2015, n. 63

In merito al funzionamento e alla composizione della Consulta per la montagna e all'istituzione di un Osservatorio regionale sulla montagna.

IL CONSIGLIO REGIONALE

Premesso che:

- le statistiche dicono che la superficie totale della Toscana è di 2.299.200 ettari (quinta regione italiana per estensione) di cui 1.806.970 di territorio montano (78,6 per cento) e che in esso vivono, secondo i dati forniti dall'unione nazionale comuni comunità enti montani

(UNCEM), 553.518 abitanti su una popolazione totale di 3.638.211 (15,2 per cento), con una densità di circa 158 abitanti per kmq;

- la legge regionale 26 giugno 2008, n. 37 (Riordino delle Comunità montane), in applicazione del riordino delle comunità montane ai sensi dell'articolo 2, comma 17, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge finanziaria 2008), ha ridotto a 14 le comunità montane predisponendo la possibilità di costituire unioni di comuni;

- da gennaio 2009 nel territorio montano della Toscana hanno operato 14 comunità montane, 5 unioni speciali dei comuni e 156 comuni montani o parzialmente montani a cui si aggiungono 12 comuni non montani; oggi, dopo le novità normative sopra citate, tutte le comunità montane e unioni speciali si sono trasformate in unioni dei comuni montani.

Considerato che:

- la Giunta Regionale con deliberazione 14 gennaio 2002, n. 37 aveva istituito la "Consulta regionale della montagna".

- la Consulta regionale della montagna avrebbe dovuto esprimersi in merito alle principali iniziative concernenti la montagna e avrebbe potuto e dovuto formulare proposte sulle questioni riguardanti i territori montani della nostra regione;

- la legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali) all'articolo 86 prevedeva che la Giunta regionale, sentita la Consulta per le montagne, poteva convocare gli Stati generali della montagna quale momento di confronto con gli enti locali, le forze sociali, le istituzioni nazionali e comunitarie sulle politiche per i territori montani definite nel programma regionale di sviluppo (PRS);

- all'articolo 88 della l.r. 68/2011 si stabiliva che per il coordinamento, l'integrazione e lo sviluppo degli interventi e delle risorse finanziarie destinati ai territori montani, la Giunta regionale poteva promuovere la stipula di patti per la montagna;

- il patto per la montagna avrebbe dovuto essere uno strumento negoziale ad adesione volontaria, stipulato tra la Giunta regionale e gli enti locali interessati, che avrebbe avuto come riferimento il territorio di una provincia o territori sub provinciali e contenuto gli interventi considerati come prioritari e strategici per il territorio montano;

- ad oggi non si ha contezza dei patti per la montagna stipulati o comunque dei risultati conseguiti.

Tenuto conto che:

- la programmazione regionale per lo sviluppo delle aree interne montane necessita di strumenti concreti, partecipati ed efficaci al fine di raggiungere l'obiettivo